

*“Ce qui est plus original dans notre ville
est la difficulté qu’on peut y trouver à mourir.*

*Difficultè, d’ailleurs, n’est pas le bon mot et il serait plus juste de parler
d’inconfort”*

Albert Camus, La Peste, cap.I – Paris,1947

L’ IMPATTO SCONFORTANTE DEL CORONAVIRUS SULL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

“Davanti alla situazione di emergenza che il Paese sta vivendo il Parlamento ha fatto e continuerà a fare la sua parte. Ha dimostrato di poter e dover lavorare in una condizione inedita” Così recita il comunicato, postato su facebook, dal Presidente della Camera R. Fico, che si è detto impegnato ad individuare le modalità e i tempi più adeguati per garantire la continuità della funzione legislativa; comunicato quasi immemore della principale funzione assegnata dall’organizzazione costituzionale al Parlamento, quella di controllo ed indirizzo politico, nell’imprescindibile raccordo fiduciario con l’esecutivo. Dimenticanza forse non casuale, giacchè in periodi di impellente emergenza sanitaria, se non l’abdicazione di certo si assiste alla sospensione del potere di vaglio delle iniziative assunte dal governo, con la dequotazione del ruolo dell’Assemblea a quella di “*chambre d’enregistrement*”, pure in sede di conversione dei provvedimenti frutto della decretazione d’urgenza. Le attribuzioni parlamentari già da tempo non esercitate con vigore – ad es., la cd. Commissione d’inchiesta sulle Banche presieduta da on. Casini nello scorcio finale della XVII legislatura, mentre quella istituita con legge pubblicata 26.3.19 non è ancora demarrata – sono ridotte nel corrente frangente emergenziale ad un ruolo marginale, di simulacro scevro di effettività (“organi di teatro”, erano stati definiti da M.S. Giannini, in I pubblici poteri, Bologna 1985; più di recente si parla di “pubblici poteri nell’età del disincanto”, in D.Piccioni-G.Legnini, Roma 2019, con prefazione di N.Irti).

Ma torniamo all'on.le Fico, ricapitolando le modalità straordinarie in prima battuta adottate:

- a) Una sola seduta a settimana (il mercoledì);
- b) Riduzione concordata del numero dei presenti in aula (sino alla metà dei componenti);
- c) scaglionamento presenze e rigoroso contingentamento dei tempi di intervento.

Osserviamo, quanto alla seconda, che la misura è mutuata dalla consuetudine anglosassone, ove però il rigido bipartitismo connotante il modello Westminster classico, assicurava di non imbattersi in difetto di rappresentatività rispetto alla reale consistenza dei gruppi parlamentari; mentre la terza modalità, ha condotto alcuni commentatori a rimarcare che tale sobrietà oratoria ed “asciuttezza” di interventi si era vista solo nel marzo 1978, in occasione voto di fiducia al governo Andreotti, all'indomani rapimento Presidente Aldo Moro, con la ratifica parlamentare del cd. compromesso storico.

Ora tali primigenie modalità sembrano esser state significativamente rivisitate, sospinti dalla necessità che l'organo costituzionale di cui si declama la centralità nell'ordito costituzionale, non venga meno al suo ruolo e funzione di punto di riferimento costante, nella buona e nella cattiva sorte, per tutti i cittadini, le associazioni e gli enti in cui si articola lo Stato repubblicano, tutti chiamati ad un surplus di impegno civico.

Si è posto, quindi, il problema della possibilità di voto a distanza da parte dei parlamentari, in un'ottica di strabismo istituzionale e francamente elusiva del ruolo fondamentale del Parlamento, in cui la votazione costituisce solo il momento conclusivo del procedimento legislativo. Al riguardo le forze politiche, venendo meno al clima di concordia imposto dall'emergenza, son tornate a dividersi: mentre alcune si sono dichiarate disponibili (PD e FdI); altre invece (IV e FI), dichiaratamente ostili, per una pluralità di ragioni. Tra i costituzionalisti ed i politologi, quelli di area PD hanno subito rimarcato che l'introduzione dei siffatta modalità di voto non è impedita dall'art. 64, comma terzo, Cost, che attenendo ai quorum di validità della seduta e di deliberazione (maggioranza, rispettivamente, dei componenti e dei presenti) non richiederebbe la presenza fisica (S. Ceccanti); tuttavia, non solo si richiede

comunque un accordo condiviso tra maggioranza e opposizione, ma le reiterate esperienze di votazioni all'interno del M5S tramite la cd. Piattaforma Rousseau induce opinatamente ad una cautela di massima, anche per prevenire manipolazioni e pasticci telematici.

Inoltre, in una prospettiva generale, l'introduzione del voto a distanza in Parlamento, potrebbe porre la questione del voto elettronico per le varie consultazioni cui sono chiamati periodicamente i cittadini, anche in sede referendaria, oltrechè per le elezioni amministrative e politiche. La prospettiva imminente di una calendarizzazione del referendum costituzionale per il prossimo autunno e lo slittamento delle votazioni di maggio, in varie regioni (Marche inclusa) e numerosi comuni, con prorogatio di almeno 3 mesi degli organi elettivi in scadenza (Governatori, Sindaci, Consiglieri), rende la problematica di stringente attualità e destinata ad aprire un dibattito pubblico di ampia portata in ordine a profili non secondari. Ad esempio, assimilabilità del voto da remoto al voto per corrispondenza (sperimentato non con esiti brillanti, per i cittadini italiani all'estero) ovvero alle caratteristiche tipiche dell'espressione del voto sancite nella Carta costituzionale (ad es., personalità e segretezza ex art. 48, comma secondo, Cost.).

Concludendo queste succinte riflessioni, ribadiamo l'impressione che il Covid-19 – l'ultima specie di coronavirus apparso in Cina e diffusosi a livello planetario, tanto da indurre l'OMS a dichiarare lo status di pandemia globale – non solo abbia infettato il nostro ordinamento giuridico a livello costituzionale, ma abbia innescato una reazione a catena del sistema immunitario interno all'organismo nazionale, in esito alla quale la già travagliata fisionomia della forma di governo repubblicana ne risulterà per sempre segnata: perdipiù se in ambito sanitario si confida nella ricerca scientifica per individuare, sia pure in tempi non ravvicinati, una soluzione vaccinale, per l'ordinamento costituzionale ciò non sarà possibile, per cui la sperimentazione di nuovi assetti dei supremi poteri pubblici non avverrà in via indolore in vitro, bensì in corpore vili.

Occorre ripensare e quindi riscrivere il diritto costituzionale dell'emergenza, come auspicato proprio in data odierna da Massimo Villone (quotidiano *Il Manifesto*). Addì, 15 marzo 2020.

Avv. Jacopo Severo Bartolomei
(già Cultore di Diritto costituzionale nell'Università di Macerata)